

Allegato A

Criteria e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per gli anni termici 2025-2027

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:

- **Acquirente unico** è l'Acquirente unico S.p.A.;
- **anno termico** è il periodo compreso tra l'1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 come successivamente modificato e integrato;
- **decreto ministeriale 26 giugno 2025** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 giugno 2025, n. 159;
- **deliberazione 102/2023/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- **deliberazione 360/2025/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas;
- **d.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come successivamente modificato e integrato;
- **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** è il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- **monitoraggio *retail*** è l'attività di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale ai sensi della 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- **periodo di erogazione del servizio** sono gli anni termici compresi nel periodo 1 ottobre 2025 - 30 settembre 2027;
- **procedure concorsuali** sono le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e degli FDD per il periodo di erogazione del servizio;

Allegato A

- **Regolamento FUI** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI;
- **Regolamento FD_D** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli FD_D;
- **Servizi di ultima istanza o SUI** sono i servizi svolti dai FUI e dagli FD_D;
- **TIB** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, come successivamente modificato e integrato;
- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate a individuare, con riferimento al periodo di erogazione del servizio:
- a) i FUI che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera a) del TIVG;
 - b) gli FD_D che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera b) del TIVG.
- 2.2 L'Acquirente unico effettua le procedure concorsuali finalizzate ad individuare:
- a) i FUI, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente provvedimento, definite secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2025;
 - b) gli FD_D sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 3 del presente provvedimento, definiti secondo i criteri di cui all'articolo 43 del TIVG.

Articolo 3

Individuazione delle aree geografiche di prelievo

- 3.1 Le aree geografiche di prelievo per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e per la fornitura del servizio di *default* di distribuzione sono individuate nell'*Allegato A-1* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A

SEZIONE 2 **PROCEDURE CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FUI**

Articolo 4

Criteria generali e requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1 Per ciascuna area geografica di prelievo di cui al comma 3.1, i soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali di cui alla presente Sezione 2 assicurano la fornitura di gas naturale, limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera a) del TIVG e fino al raggiungimento di un volume di gas fornito pari al volume offerto ai sensi del comma 6.1, lettera d), sulla base:
- a) delle disposizioni di cui alla Sezione 1 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione;
 - b) dell'articolo 3 della deliberazione 360/2025/R/gas, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.
- 4.2 Qualora Acquirente unico comunichi all'Autorità che, con riferimento ad una determinata area di prelievo non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti ai sensi del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.1, lettera b), punto ii. e all'articolo 36.3 del TIVG e l'Autorità ne dà informazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 4.3 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
- a) che non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - c) aver rifornito i clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2024-2025;

Allegato A

- d) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 10, comma 8, del TIB;
- e) aver prestato la fideiussione di cui al comma 5.1;
- f) possedere un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a 100.000 (centomila) euro;
- g) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non devono:
 - 1. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 - 2. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 3. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera g) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).

- 4.4 Qualora alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 6.4, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto

Allegato A

dal comma 4.3, lettera a), la società ha titolo per partecipare previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e se l'istanza è integrata dalla relazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

- 4.5 La relazione di cui al richiamato comma 4.4 deve avere a oggetto, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di fornitura di ultima istanza per l'intero periodo di esercizio.

Articolo 5

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 5.1 Entro l'8 settembre 2025, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della CSEA una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità dalla data di presentazione dell'offerta e durata non inferiore a quella dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto nel Regolamento FUI.
- 5.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI trasmettono alla CSEA la fideiussione di cui al medesimo comma.

Articolo 6

Disposizioni per lo svolgimento della procedura concorsuale

- 6.1 Ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
- a) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2024-2025;
 - b) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00;
 - c) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 3.1 per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
 - d) per ciascuna area indicata, l'offerta irrevocabile in termini di:

Allegato A

- valore del parametro β , in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 8 del TIVG, espresso in c€/Smc;
 - quantitativo di gas naturale che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI per l'intera durata del servizio, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
- e) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 rilasciata a favore della CSEA nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00, che attesti il possesso de:
- il requisito di cui al comma 4.3, lettera f);
 - i requisiti di cui al comma 4.3, lettere a), d) e g), eventualmente integrata dai documenti di cui al comma 4.4;
- g) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, e-mail e/o P.E.C..
- 6.2 Il quantitativo di cui al comma 6.1, lettera d), offerto da ciascun partecipante per l'intera durata del servizio, per ciascuna area, non può essere inferiore a 120 (centoventi) milioni di standard metri cubi a P.C.S. 38,1 MJ/Smc.
- 6.3 Al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
- a) per ciascuna area di prelievo, il FUI è individuato sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro β ;
 - b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo di gas di cui al comma 6.1, lettera d);
 - c) in caso di persistente condizione di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi, anche a pari merito, nella graduatoria per più aree di prelievo di cui al comma 3.1;
 - d) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, si procede a estrazione a sorte.

Allegato A

- 6.4 Le istanze di cui al comma 6.1, devono essere presentate all'Acquirente unico entro le ore 16.00 dell'8 settembre 2025 secondo modalità stabilite nel Regolamento FUI. Le istanze pervenute oltre tale termine, ovvero pervenute non complete entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute.
- 6.5 L'Acquirente unico provvede a definire all'interno del Regolamento FUI, almeno i seguenti elementi:
- il modello standard e le modalità telematiche di presentazione delle istanze di cui al comma 6.1 idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti, prevedendo almeno l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
 - le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze;
 - le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
 - le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.

L'Acquirente unico, sentita la CSEA, definisce altresì le modalità per la trasmissione alla medesima della garanzia di cui al comma 5.1 da parte degli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI, nonché le modalità di comunicazione dell'avvenuta ricezione.

- 6.6 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito *internet* entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.4, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto:
- il valore del parametro β ;
 - il quantitativo di gas di cui al comma 6.1, lettera d).
- 6.7 La CSEA:
- sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 5 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento FUI;
 - su richiesta dell'Acquirente unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo 5, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento FUI.

Allegato A

Articolo 7

Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FUI

- 7.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 6.6 sono tenuti a rilasciare a favore della CSEA e per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6, apposita fideiussione pari a 100.000 (centomila) euro, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto nel Regolamento FUI a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Bes.
- 7.2 Il FUI che risulti assegnatario in più di tre aree di prelievo di cui al comma 3.1 è tenuto a versare un ammontare massimo della fideiussione bancaria di cui al comma 7.1 pari a 300.000 (trecentomila) euro.
- 7.3 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte dei FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la CSEA escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 7.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. I FUI sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

SEZIONE 3

PROCEDURE CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI FD_b

Articolo 8

Criteria generali e requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

Allegato A

- 8.1 Per ciascuna area geografica di prelievo di cui al comma 3.1, i soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali di cui alla presente Sezione 3 assicurano la fornitura di gas naturale, limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera b) del TIVG, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione.
- 8.2 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
- a) che non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - c) aver rifornito i clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 400 (quattrocento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2024-2025;
 - d) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 10, comma 8, del TIB;
 - e) aver prestato la fideiussione di cui al comma 9.1;
 - f) possedere un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a 100.000 (centomila) euro;
 - g) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non devono:
 1. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
 2. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 3. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

Allegato A

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera g) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).

- 8.3 Qualora alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 10.3, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 8.2, lettera a), la società ha titolo per partecipare previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e se l'istanza è integrata dalla relazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- 8.4 La relazione di cui al richiamato comma 8.3 deve avere a oggetto, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di *default* di distribuzione per l'intero periodo di esercizio.

Articolo 9

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 9.1 Entro il 15 settembre 2025, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FD_D rilasciano a favore della CSEA una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità dalla data di presentazione dell'offerta e durata non

Allegato A

inferiore a quella dell'incarico di FD_D e redatta sul modulo contenuto nel Regolamento FD_D .

- 9.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 9.1, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FD_D trasmettono alla CSEA la fideiussione di cui al medesimo comma.

Articolo 10

Disposizioni per lo svolgimento della procedura concorsuale

- 10.1 Ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
- a) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2024-2025;
 - b) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00;
 - c) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 3.1 per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
 - d) per ciascuna area indicata, l'offerta irrevocabile in termini di valore del parametro γ , quale variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 8 del TIVG, espresso in c€/Smc;
 - e) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 9 rilasciata a favore della CSEA nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00, che attesti il possesso de:
 - il requisito di cui al comma 8.2, lettera f);
 - i requisiti di cui al comma 8.2, lettere a), d), e g), eventualmente integrata dai documenti di cui al comma 8.3;
 - g) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, e-mail e/o P.E.C..

Allegato A

10.2 Al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:

- a) per ciascuna area di prelievo, l' FD_D è individuato sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro γ ;
- b) in caso di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi, anche a pari merito, nella graduatoria per più aree di prelievo di cui al comma 3.1;
- c) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, si procede a estrazione a sorte.

10.3 Le istanze di cui al comma 10.1, devono essere presentate all'Acquirente unico entro le ore 16.00 del 15 settembre 2025 secondo modalità definite nel Regolamento FD_D . Le istanze pervenute oltre tale termine, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute.

10.4 L'Acquirente unico provvede a definire all'interno del Regolamento FD_D , almeno i seguenti elementi:

- a) il modello standard e le modalità telematiche di presentazione delle istanze di cui al comma 10.1 idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti, prevedendo almeno l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
- b) le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze;
- c) le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
- d) le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.

L'Acquirente unico, sentita la CSEA, definisce altresì le modalità per la trasmissione alla medesima della garanzia di cui al comma 9.1 da parte degli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FD_D , nonché le modalità di comunicazione dell'avvenuta ricezione.

10.5 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito *internet* entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 10.3, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FD_D e, per ciascun soggetto, il valore del parametro γ .

Allegato A

10.6 La CSEA:

- a) sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 9 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento FD_D;
- b) su richiesta dell'Acquirente unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo 9, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento FD_D.

Articolo 11

Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FD_D

- 11.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 10.5, sono tenuti a rilasciare a favore della CSEA e per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5, apposita fideiussione pari a 100.000 (centomila) euro, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico dell'FD_D e redatta sul modulo contenuto nel Regolamento FD_D a garanzia dell'assolvimento del servizio di FD_D e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Bes.
- 11.2 L'FD_D che risulti assegnatario di più di tre aree di prelievo di cui al comma 3.1 è tenuto a versare un ammontare massimo della fideiussione bancaria di cui al comma 11.1 pari a 300.000 (trecentomila) euro.
- 11.3 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte degli FD_D, delle norme disciplinanti l'incarico, la CSEA escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 11.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. Gli FD_D sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte degli FD_D, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Allegato A

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Obblighi in capo agli attuali soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di ultima istanza

- 12.1 Entro il 28 agosto 2025 i FUI uscenti, responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025, comunicano all'Acquirente unico, secondo le modalità e all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo definiti, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e relativamente a ciascuna tipologia di cui all'articolo 28.1, lettera a) del TIVG:
- a) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025:
 - i. la somma dei volumi forniti in qualità di FUI;
 - ii. la somma dei volumi forniti in relazione ai punti di riconsegna attivati in qualità di FUI, con separata evidenza dei volumi forniti con riferimento ai punti di cui all'articolo 2.3, lettera c) del TIVG attivati per motivi diversi dalla morosità;
 - b) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025 il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicate da ciascuno dei FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 nell'ambito del monitoraggio *retail*.
- 12.2 Entro il 4 settembre 2025 gli FD_D uscenti, responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025, comunicano all'Acquirente unico, secondo le modalità e all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo definito, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e relativamente a ciascuna tipologia di cui all'articolo 28.1, lettera b) del TIVG:
- a) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025:
 - i. la somma dei volumi forniti in qualità di FD_D;
 - ii. la somma dei volumi forniti in relazione ai punti di riconsegna attivati in qualità di FD_D, con separata evidenza dei volumi forniti con riferimento ai punti attivati per motivi diversi dalla morosità;
 - b) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025 il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicate da ciascuno degli FD_D uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 nell'ambito del monitoraggio *retail*.

Allegato A

- 12.3 Qualora le informazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2 riferite ai volumi forniti non siano disponibili con dettaglio mensile, ciascun FUI e ciascun FDD è tenuto a fornire i volumi annui corrispondenti. In relazione a tutte le informazioni relative al mese di agosto 2025 ciascun FUI e ciascun FDD fornisce la migliore stima.
- 12.4 La mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo 12 nei tempi ivi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 13

Obblighi di pubblicazione in capo all'Acquirente unico in merito alle informazioni propedeutiche alle gare

- 13.1 Entro il 4 settembre 2025 Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e secondo il dettaglio indicato all'articolo 12 per il periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025:
- il numero di punti di riconsegna forniti dai FUI e i relativi volumi forniti;
 - il numero dei punti di riconsegna attivati dai FUI, con separata evidenza dei punti di cui all'articolo 2.3, lettera c) del TIVG attivati per motivi diversi dalla morosità, e i relativi volumi forniti;
 - il numero di punti di riconsegna, calcolati con il metodo *pro-die*, forniti dai FUI e i volumi annui corrispondenti;
 - il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicate da ciascuno dei FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 nell'ambito del monitoraggio *retail*;
 - il numero medio di mesi di permanenza nel servizio;
 - la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza riferita al mese di ottobre 2025;
 - il numero di punti di riconsegna attivi all'1 agosto 2025 aventi diritto al FUI in caso di scioglimento del contratto di distribuzione per inadempimento dell'esercente la vendita nonché i prelievi annui corrispondenti e l'accessibilità del misuratore.
- 13.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 13.1, Acquirente unico pubblica altresì sul proprio sito *internet*, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1, le informazioni riferite all'1 agosto 2025 relative al numero di punti di riconsegna attivi nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza, nella titolarità di clienti identificati come

Allegato A

vulnerabili ai sensi del articolo 1, comma 1 della deliberazione 102/2023/R/gas nonché i prelievi annui corrispondenti.

- 13.3 Entro l'11 settembre 2025 Acquirente unico pubblica sul proprio sito *internet*, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 e secondo il dettaglio indicato all'articolo 12 per il periodo 1 ottobre 2023 - 31 agosto 2025 e con dettaglio mensile:
- il numero di punti di riconsegna forniti dagli FD_D e i volumi corrispondenti;
 - il numero dei punti di riconsegna attivati dagli FD_D , con separata evidenza dei punti attivati per motivi diversi dalla morosità e i volumi corrispondenti;
 - il numero di punti di riconsegna, calcolati con il metodo *pro-die*, forniti dagli FD_D e i volumi annui corrispondenti;
 - il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicate da ciascuno degli FD_D responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 nell'ambito del monitoraggio *retail*;
 - il numero medio di mesi di permanenza nel servizio;
 - la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di *default* distribuzione riferita al mese di ottobre 2025;
 - il numero di punti di riconsegna attivi all'1 agosto 2025 aventi diritto al FD_D in caso di scioglimento del contratto di distribuzione per inadempimento dell'esercente la vendita nonché i prelievi annui corrispondenti e l'accessibilità del misuratore.
- 13.4 Acquirente unico pubblica separatamente le informazioni cui ai commi 13.1, 13.2 e 13.3 relative al mese di settembre 2025 specificando altresì che costituiscono esclusivamente una stima delle forniture nella responsabilità degli esercenti i servizi di ultima istanza per il solo mese di ottobre 2025.
- 13.5 Sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento, l'Acquirente unico redige:
- il Regolamento FUI e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito *internet* entro il 28 agosto 2025;
 - il Regolamento FD_D e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito *internet* entro il 4 settembre 2025.

Articolo 14

Assunzione degli incarichi

- 14.1 Per ciascuna area:

Allegato A

- a) il FUI che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 6.6, è responsabile, per il periodo di erogazione del servizio, ovvero fino al raggiungimento di un volume di gas fornito pari al volume offerto ai sensi del comma 6.1, lettera d), delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera a) del TIVG; nei casi di cui all'articolo 29.4 del TIVG, è responsabile del servizio il FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6;
- b) l'FD_D che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 10.5, è responsabile, per il periodo di erogazione del servizio, delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui all'articolo 28.1, lettera b) del TIVG.

Aree di prelievo

Ai fini delle procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI e dei FDD per gli anni termici 1 ottobre 2025 - 30 settembre 2027, sono individuate le seguenti 9 (nove) aree geografiche di prelievo:

1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
2. Lombardia;
3. Trentino - Alto Adige e Veneto;
4. Friuli-Venezia Giulia ed Emilia - Romagna;
5. Toscana, Umbria e Marche;
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia;
7. Lazio;
8. Campania;
9. Sicilia e Calabria.